Conto corrente con la posta

Anno 88° — Numero 110

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 16 maggio 1947 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1947

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

(2242)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 17 febbraio 1947, n. 310.

Erezione in ente morale della fondazione « Tenente pilota Niccolò Piccolomini », con sede in Pienza (Siena).

N. 310. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 17 febbraio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la fondazione « Tenente pilota Niccolò Piccolomini », con sede in Pienza (Siena), viene eretta in ente morale, sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 marzo 1947, n. 311.

Autorizzazione all'Università di Pavia ad accettare un legato.

N. 311. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 marzo 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Pavia viene autorizzata ad accettare il legato della somma di L. 100.000 nominali, in un titolo del Debito pubblico italiano 5 % disposto in suo favore dal dott. Omero Curti, con testamento olografo in data 27 giugno 1943, per l'istituzione di una borsa di studio da intitolarsi al nome della madre Angela Curti Moro e da conferirsi ad un neo laureato in medicina e chirurgia, nato nella provincia di Pavia, che abbia ottenuto la migliore votazione di laurea e sia di basso censo, per compiere un biennio di studi presso la clinica medica dell'Università di Pavia.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 aprile 1947, n. 312.

Istituzione di un Consolato generale di 2ª categoria in Copenaghen.

N. 312. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene istituito un Consolato generale di 2ª categoria in Copenaghen.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 agosto 1946.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Vicenza.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Vicenza, pel triennio 1945-1947, i signori:
Pezzotti prof. Lorenzo, medico chirurgo;
Pozza dott. Giuseppe, medico chirurgo;
Orefice prof. Edoardo, pediatra;
Dalle Mole avv. Alberto, esperto in materia amministrativa;
Botrè dott. Urbano, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1946
Registro Presidenza n. 3, foglio n. 385. — FERRARI

(2132)

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 agosto 1946.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Padova.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446,
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Padova, pel triennio 1945-1947, i signori:
Bastai prof. dott. Pio, medico chirurgo;
Giovanardi prof. dott. Augusto, medico chirurgo;
Angelini prof. dott. Valentino, pediatra;

Gentilini Silvio, esperto in materia amministrativa;
Marinangeli dott. Luigi, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1946
Registro Presidenza n. 3, foglio n. 383. — FERRARI

(2133)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1947.

Proroga della concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Lucca.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE E IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 22 ottobre 1946 e 23 gennaio 1947, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori appartenenti ad alcune categorie e località della provincia di Lucca;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, numero 373;

Considerato che per i comuni di Pietrasanta, Seravezza, Campogiano, Castelnuovo Garfagnana, Gallicano, Piazza al Serchio, Stazzena, permangono le condizioni per la concessione del sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata per la durata di giorni 90 l'applicazione dei decreti interministeriali 22 ottobre 1946 e 23 gennaio 1947, ai lavoratori dipendenti dall'industria dei comuni di Pietrasanta, Seravezza, Campogiano, Castelnuovo Garfagnana, Gallicano, Piazza al Serchio, Stazzena, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ROMITA

Il Ministro per le finanze e il tesoro
CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 6, foglio n. 56.

(2159)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Perugia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE E IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 25 settembre 1946, relativo alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria edile e metalmeccanica di Perugia, Foligno, Spoleto, Umbertide, San Giustino, Gualdo Tadino e Passignano;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, numero 373;

Considerato che anche per i disoccupati dell'industria edile e metalmeccanica del comune di Bastia Umbra, sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione del decreto interministeriale 25 settembre 1946 ai lavoratori dipendenti dall'industria edile e metalmeccanica del comune di Bastia Umbra, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ROMITA

Il Ministro per le finanze e il tesoro
CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 6, foglio n. 54.

(2158)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Lucca.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE E IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 22 ottobre 1946 e 23 gennaio 1946, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori appartenenti ad alcune categorie e località della provincia di Lucca;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, numero 373;

Considerato che anche per i disoccupati dipendenti dall'industria dei comuni Vagli di Sotto, Careggine, Forte dei Marmi, Minucciano, Viareggio, Camaiore, San Romano Garfagnana, Molazzana, Pieve Fosciana e Borgo a Mozzano sussistono le condizioni per la concessione del sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione dei decreti interministeriali 22 ottobre 1946 e 23 gennaio 1947, ai lavoratori dipendenti dall'industria dei comuni di Vagli di Sotto, Careggine, Forte dei Marmi, Minucciano, Viareggio, Camaiore, San Romano Garfagnana, Molazzana, Pieve Fosciana e Borgo a Mozzano, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ROMITA

Il Ministro per le finanze e il tesoro
CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 6, foglio n. 73.

(2160)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Vicenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE E IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 25 settembre 1946 e 23 gennaio 1947, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria edile e metalmeccanica di alcuni Comuni della provincia di Vicenza;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, numero 373;

Considerato che anche per i disoccupati dell'industria edile e metalmeccanica del comune di Lonigo, sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione dei decreti interministeriali 25 settembre 1946 e 23 gennaio 1947, ai lavoratori dipendenti dall'industria edile e metalmeccanica del comune di Lonigo (Vicenza), che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949:

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ROMITA

Il Ministro per le finanze e il tesoro
CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 6, foglio n. 6.

(2156)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Belluno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE E IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 12 agosto 1946 e 23 gennaio 1947, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria edile e alla manovalanza generica dei comuni di Belluno, Feltre, Arsie e Cencenighe;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, numero 373;

Considerato che anche per i disoccupati dell'industria edile e della manovalanza generica dei comuni di Sospirolo, Forno di Zoldo, Alano di Piave, Quero, Cesio Maggiore, Santo Stefano Cadore, Sappada, San Pietro Cadore, San Nicolò Comelico e Comelico Superiore, sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione dei decreti interministeriali 12 agosto 1946 e 23 gennaio 1947 ai dipendenti dell'industria edile e alla manovalanza generica dei comuni di Sospirolo, Forno di Zoldo, Alano di Piave, Quero, Cesio Maggiore, Santo Stefano Cadore, Sappada, San Pietro Cadore, San Nicolò Comelico e Comelico Superiore che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ROMITA

Il Ministro per le finanze e il tesoro
CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 6, foglio n. 52.

(2157)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1947.
Uso delle reti e attrezzi da pesca nelle acque interne delle provincie di Como e Sondrio.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 3 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;
Visto l'art. 50 del regolamento per la pesca, approvato con regio decreto 29 ottobre 1922, n. 1647:
Sentito lo Stabilimento ittiogenico di Brescia ed il Consorzio tutela pesca nelle provincie di Como e Sondrio;

Decreta:

Art. 1.

Per l'esercizio della pesca nelle acque interne delle provincie di Como e Sondrio è consentito l'uso delle reti e degli attrezzi compresi nelle seguenti tabelle, con le modalità e limitazioni precisate in esse e nelle seguenti avvertenze generali.

TABELLA *A*.

Tabella per il lago di Como, il quale, agli effetti del presente decreto, s'intende compreso fra il ponte Azzone Visconti a Lecco ed il ponte del Passo sopra Sorico, inclusa la parte del Pian di Spagna che si estende fino al confine colla provincia di Sondrio.

Tipo	Nome volgare — Uso	MISURE E CARATTERISTICHE	Tempo di divieto
Bedina	Acquedo	Lunghezza massima m. 200; altezza massima maglie 900; lato minimo della maglia mm. 40.	Dal 1° maggio al 20 giugno e dal 15 novembre al 15 gennaio.
A strascico	Reciara	Lunghezza massima di ciascuna ala m. 90, minima m. 70, di cui non oltre m. 20 alti non più di maglie 1000 da mm. 22 di lato ed i rimanenti alti non oltre maglie 500 di mm. 45; il sacco lungo non più di m. 25 e non meno di m. 15, con maglie di mm. 22 di lato. La bocchetta di mm. 20 di lato. Rete senza piombi o marna.	Dal 15 aprile al 15 maggio e dal 28 maggio al 30 giugno. Nel lago di Piona dal 15 aprile al 30 giugno.
Id.	Linaio	Lunghezza massima di ciascuna ala m. 90, minima m. 70, di cui non oltre m. 20 alti non più di maglie 1600 di mm. 17 di lato ed i rimanenti alti non oltre maglie 500 di mm. 45; il sacco lungo non oltre m. 30 e non meno di m. 25, con maglie di mm. 17 di lato. La bocchetta di mm. 15 di lato.	Durante il divieto dell'agone. Nel lago di Piona dal 15 aprile al 30 giugno.
Id.	Bottera	Lunghezza massima di ciascuna ala m. 45, minima m. 35; lato minimo della maglia mm. 30; il sacco non più lungo di m. 10 e non meno di m. 7, col lato minimo della maglia di mm. 22. Rete senza bocchetta.	Dal 1° marzo al 31 ottobre e dal 1° dicembre al 10 gennaio.
Id.	Bighezza	Lunghezza massima di ciascuna ala m. 45, minima m. 35, con maglie di non meno di mm. 30; il sacco non più lungo di m. 6 e non meno di m. 3, con maglie di mm. 22 di lato.	Dal 1° marzo al 31 ottobre e dal 1° dicembre al 10 gennaio.
Id.	Cassetto	Lunghezza massima di ciascuna ala m. 90, minima m. 70, di cui non oltre m. 20 alti non più di maglie 1600 di mm. 10 di lato ed i rimanenti alti non oltre maglie 500 di mm. 45 di lato; il sacco lungo non più di m. 20 e non meno di m. 10, con maglie di mm. 10. Bocchetta di mm. 9 di lato.	Dal 1° aprile al 30 novembre e sempre di notte dalle ore 17 alle ore 7,30.
Verticali	Oltana per trota	Lunghezza massima m. 500; altezza massima maglie 200; lato minimo della maglia mm. 60.	Durante il divieto della trota.
Id.	Oltana per coregone	Lunghezza massima m. 500; altezza massima maglie 200; lato minimo della maglia mm. 40.	Durante il divieto del coregone.
Id.	Perseghera	Lunghezza massima m. 350; altezza massima maglie 50; lato minimo della maglia mm. 22. Con assoluto divieto del getto di sassi e dell'uso del follone.	Durante il divieto del pesce persico e sempre nelle ore diurne dalle ore 8 alle 16,30.

Segue: TABELLA *A*.

Tipo	Nome volgare — Uso	MISURE E CARATTERISTICHE	Tempo di divieto
Verticali	Pendente	Lunghezza massima m. 500; altezza massima maglie 250; lato minimo della maglia mm. 17, massima mm. 22.	Durante il divieto dell'agone.
Id.	Rozzuolo	Lunghezza massima m. 400; altezza massima maglie 50; lato minimo della maglia mm. 17, massima mm. 22	Durante il divieto dell'agone.
Id.	Alborale	Lunghezza massima m. 120; altezza massima maglie 400; lato minimo della maglia mm. 11.	Durante il divieto dell'alborella e sempre di notte.
Da cinta	Per legnai	Lunghezza massima m. 200; altezza massima m. 10; lato minimo della maglia della rete e del bertovello mm. 8.	Dall'inizio del divieto del pesce persico al termine di quello della tinca.
Id.	Per canneti e paludi	Lunghezza massima m. 500; altezza massima m. 5; lato minimo della maglia della rete e del bertovello mm. 22.	Dall'inizio del divieto del pesce persico al termine di quello della tinca.
Tramaglio	Per tutti i pesci	Lunghezza massima m. 100; altezza massima m. 1,50; lato minimo della maglia mm. 30.	Durante il divieto della tinca e del coregone.
Id.	Per pesce persico	Lunghezza massima m. 40, altezza massima m. 1,50; lato minimo della maglia mm. 22, massimo mm. 25.	Durante il divieto del pesce persico.
Id.	Per agone	Lunghezza massima m. 100; altezza massima m. 3, minima m. 2; lato minimo della maglia mm. 17.	Durante il divieto dell'agone.
Id.	Per alborella	Lunghezza massima m. 20; altezza massima m. 0,90; lato minimo della maglia mm. 10, massimo mm. 12.	Durante il divieto dell'alborella.
Da sbarramento	Gueglia	La rete non dovrà oltrepassare la metà della larghezza del corso d'acqua, misurata ad angolo retto dalla riva; lato minimo della maglia della rete e del bertovello mm. 30. La distanza fra due reti, collocate sulla medesima riva o sulle due rive opposte, non potranno essere inferiori al doppio della lunghezza della più lunga già in azione. L'uso di questa rete è limitato al Canale Mera.	Dall'inizio del divieto della trota al termine di quello del coregone.
Bertovello		Diametro massimo m. 1; lato minimo della maglia mm. 22.	Dall'inizio del divieto del pesce persico al termine di quello della tinca.
Quadrato		Lato massimo m. 1,25; lato minimo della maglia mm. 17. Lo spessore delle bacchette di ferro non deve essere inferiore a mm. 5.	Dal 15 maggio al 15 luglio.
Fiocina		Di notte, con faro.	Dall'inizio del divieto del pesce persico al termine di quello della tinca e durante il divieto del coregone.
Id.		Di giorno.	Durante il divieto del coregone.
Tirlindana	Per trota molagna	Con più cucchiai o pesci.	Durante il divieto della trota.
Id.	Per pesce persico	Ad un cucchiaio o pesce.	Durante il divieto del pesce persico.
Id.	Per luccio	Ad un cucchiaio o pesce.	Sempre permessa.
Id.	Per agone	Ad uno o più ami o moschette.	Durante il divieto dell'agone.
Barchetta	Cavedanera	A più cucchiai.	Sempre permessa.
Palamiti	Spaderna	Con non più di 500 ami.	Sempre permessa.
Lanzettera		Con non più di 50 ami.	Durante il divieto dell'alborella.
Canna lancio		Con cucchiaio.	Sempre permessa.
Canna	Per agoni	A più ami o moschette.	Durante il divieto dell'agone.
Id.	Per altri pesci	Con non più di 5 ami.	Sempre permessa.

Avvertenza: Nel tratto di lago compreso fra la linea simbolica che va dalla foce del fiume Gera alla diga di Colico ed il ponte del Passo sopra Sorico, la pesca con le reti bottera e bighezza è vietata solamente dal 15 aprile al 31 maggio e dal 1° dicembre al 10 gennaio.

TABELLA *B*.

Tabella per il lago di Mezzola, il quale, agli effetti del presente decreto, si intende compreso fra il ponte del Passo a Sorico e l'imbocco di scarico del Pozzo di Riva, inclusa la parte del Pian di Spagna in provincia di Sondrio.

Tipo	Nome volgare — Uso	MISURE E CARATTERISTICHE	Tempo di divieto
Bedina	Acquedo	Lunghezza massima m. 160; altezza massima maglie 500; lato minimo della maglia mm. 40.	Dal 1° maggio al 20 giugno e dal 15 novembre al 15 gennaio.
A strascico	Linaio e rete chiara	Lunghezza massima di ciascuna ala m. 70, dell'altezza di maglie 400 da mm. 45; sottili lunghezza massima m. 20 da mm. 17. Il sacco non più lungo di m. 25 e non meno di m. 10, con la maglia del lato minimo di mm. 17. La bocchetta di mm. 15 di lato.	Dal 15 aprile al 31 luglio.
Id.	Bottera	Lunghezza massima di ciascuna ala m. 35; altezza delle ali maglie 250; lato minimo della maglia mm. 30; il sacco non più lungo di m. 9 e non meno di m. 6 con maglia da mm. 22 di lato.	Dal 15 aprile al 30 giugno e dal 1° dicembre al 10 gennaio. Durante il mese di giugno l'uso di questa rete è permesso alle foci del fiume Mera.
Id.	Bighezza	Lunghezza massima di ciascuna ala m. 35; lato minimo della maglia mm. 30; il sacco non più lungo di m. 6 e non meno di m. 3 con maglie di mm. 22 di lato.	Dal 15 aprile al 30 giugno e dal 1° dicembre al 10 gennaio.
Id.	Cassetto	Lunghezza massima di ciascuna ala m. 50, minima m. 45, di cui m. 10 alti non più di maglie 1000 da mm. 10 di lato ed i rimanenti alti non oltre maglie 400 da mm. 45. Il sacco non più lungo di m. 15 e non meno di m. 10 con maglia di mm. 10 di lato. Bocchetta di mm. 9 di lato.	Dal 1° aprile al 30 novembre e sempre di notte dalle ore 17 alle 7,30.
Verticali	Oltana per coregoni	Lunghezza massima m. 400; altezza massima maglie 150; lato minimo della maglia mm. 40.	Durante il divieto del coregone.
Id.	Perseghera	Lunghezza massima m. 350; altezza massima maglie 50; lato minimo della maglia mm. 22. Con assoluto divieto del getto di sassi e dell'uso del follone.	Durante il divieto del pesce persico e sempre di giorno dalle ore 8 alle 16.
Da cinta	Per legnai	Lunghezza massima m. 200; altezza massima m. 10; lato minimo della maglia della rete e del bertovello mm. 8.	Dal 15 aprile al 30 giugno.
Id.	Per canneti	Lunghezza massima m. 300; altezza massima m. 5; lato minimo della maglia della rete e del bertovello mm. 22.	Dal 15 aprile al 30 giugno.
Bertovello		Diametro massimo m. 1; lato minimo della maglia mm. 22.	Dal 15 aprile al 30 giugno.
Da sbarramento	Gueglia	La rete non dovrà oltrepassare la metà della larghezza del canale del Mera, misurata ad angolo retto dalla riva; lato minimo della maglia della rete e del bertovello mm. 30. La distanza fra due reti collocate sulla medesima riva o sulle due rive opposte, non potrà essere inferiore al doppio della lunghezza della più lunga già in azione.	Dall'inizio del divieto della trota al termine di quello del coregone.
Tramaglio	Per tutti i pesci	Lunghezza massima m. 30; altezza massima m. 1,50; lato minimo della maglia mm. 30.	Durante il divieto della tinca e del coregone.
Id.	Per pesce persico	Lunghezza massima m. 30; altezza massima m. 1,50; lato minimo della maglia mm. 22, massimo mm. 25.	Durante il divieto del pesce persico.
Id.	Per alborella	Lunghezza massima m. 20; altezza massima m. 0,90; lato minimo della maglia mm. 10.	Dal 15 maggio al 15 giugno.
Tirlindana	Per trota molagna	A più cucchiai o pesci.	Durante il divieto della trota.
Id.	Per pesce persico	Ad un cucchiaio o pesce.	Durante il divieto del pesce persico.
Id.	Per luccio	Ad un cucchiaio o pesce.	Sempre permessa.
Barchetta	Cavedanera	A più cucchiai.	Sempre permessa.
Palamiti	Spaderna	Con non più di 500 ami.	Sempre permessa.
Canna		Se fatta da terra, con non più di 5 ami.	Sempre permessa.
Canna lancio		Con cucchiaio.	Sempre permessa.
Fiocina		Con o senza faro.	Dal 15 aprile al 30 giugno e dal 15 novembre al 15 gennaio.

TABELLA C.

Tabella per il bacino denominato « Pozzo di Riva ».

Tipo	Nome volgare — Uso	MISURE E CARATTERISTICHE	Tempo di divieto
Tramaglio	Per tutti i pesci	Lunghezza massima m. 30; altezza massima m. 1,50; lato minimo della maglia mm. 30.	Durante il divieto della tinca.
Id.	Per pesce persico	Lunghezza massima m. 30; altezza massima m. 1,50; lato minimo della maglia mm. 22, massimo mm. 25.	Durante il divieto del pesce persico.
Id.	Per alborella	Lunghezza massima m. 20; altezza massima m. 0,90; lato minimo della maglia mm. 10.	Dal 15 maggio al 15 giugno.
Verticali	Oltana per còregone	Lunghezza massima m. 100; altezza massima maglie 150; lato minimo della maglia mm. 40.	Durante il divieto della tinca e del coregone.
Id.	Perseghera	Lunghezza massima m. 150; altezza massima maglie 50; lato minimo della maglia mm. 22, massimo mm. 25.	Dal 15 aprile al 15 maggio.
Da cinta	Per legnai	Lunghezza massima m. 200; altezza massima m. 5; lato minimo della maglia della rete e del bertovello mm. 22.	Dal 15 aprile al 30 giugno.
Id.	Per canneti	Lunghezza massima m. 200; altezza massima m. 5; lato minimo della maglia della rete e del bertovello mm. 22.	Dal 15 aprile al 30 giugno.
Bertovello		Diametro massimo m. 1; lato minimo della maglia mm. 22.	Dal 15 aprile al 30 giugno.
Tirlindana	Per pesce persico	Ad un cucchiaio o pesce.	Durante il divieto del pesce persico.
Id.	Per luccio	Ad un cucchiaio o pesce.	Sempre permessa.
Barchetta	Cavedanera	A più cucchiai.	Sempre permessa.
Palamiti	Spaderna	Con non più di 500 ami.	Sempre permessa.
Canna lancio		Con cucchiaio.	Sempre permessa.
Canna		Se fatta da terra con non più di 5 ami.	Sempre permessa.
Fiocina		Con o senza faro.	Dal 15 aprile al 30 giugno e dal 15 novembre al 15 gennaio.

TABELLA D.

Tabella per i laghi di Pescarenico, Garlate, Moggio e Olginate, i quali agli effetti del presente decreto, si intendono compresi fra il ponte Azzone Visconti a Lecco ed il ponte della ferrovia (Lavello) a Olginate.

Tipo	Nome volgare — Uso	MISURE E CARATTERISTICHE	Tempo di divieto
Bedina	Acquedo	Lunghezza massima m. 200, altezza massima maglie 900; lato minimo della maglia mm. 40.	Dal 1° maggio al 20 giugno e dal 15 novembre al 15 gennaio.
A strascico	Rete chiara	Lunghezza massima di ciascuna ala m. 70, minima m. 50, di cui non oltre m. 20 alti non più di maglie 1000 di mm. 22 di lato ed i rimanenti alti non oltre maglie 500 da mm. 45; il sacco lungo non più di m. 20 e non meno di m. 15 con maglie di mm. 22. La bocchetta di m. 20 di lato.	Durante il divieto del pesce persico e della tinca.

Segue: TABELLA *D*.

Tipo	Nome volgare — Uso	MISURE E CARATTERISTICHE	Tempo di divieto
A strascico	Cassetto	Lunghezza massima di ciascuna ala m. 90, minima m. 70, di cui non oltre m. 20 alti non più di maglie 1600 di mm. 10 di lato ed i rimanenti alti non oltre maglie 500 da mm. 45; il sacco non più lungo di m. 20 e non meno di m. 10 con maglie di mm. 10. Bocchetta di m. 9 di lato.	Dal 1° aprile al 31 dicembre e sempre di notte dalle ore 17 alle ore 7,30.
Id.	Bighezza	Lunghezza massima di ciascuna ala m. 45, minima m. 35; lato minimo della maglia mm. 30; il sacco non più lungo di m. 6 e non meno di m. 3 con maglie di mm. 22 di lato.	Dal 15 aprile al 30 giugno e dal 1° dicembre al 10 gennaio.
Verticali	Oltana per coregone	Lunghezza massima m. 500; altezza massima maglie 200; lato minimo della maglia mm. 40.	Durante il divieto del coregone.
Id.	Perseghera	Lunghezza massima m. 350; altezza massima maglie 50; lato minimo della maglia mm. 22. Con assoluto divieto del getto di sassi o dell'uso del follone.	Durante il divieto del pesce persico e sempre nelle ore diurne dalle ore 8 alle 16,30.
Id.	Alborale	Lunghezza massima m. 120; altezza massima maglie 400; lato minimo della maglia mm. 11.	Durante il divieto dell'alborella e sempre di notte.
Da cinta	Per legnai	Lunghezza massima m. 200; altezza massima m. 10; lato minimo della maglia della rete e del bertovello mm. 8.	Dall'inizio del divieto del pesce persico, al termine di quello della tinca.
Tramaglio	Per tutti i pesci	Lunghezza massima m. 100; altezza massima m. 1,50; lato minimo della maglia mm. 30.	Durante il divieto della tinca e del coregone.
Id.	Per pesce persico	Lunghezza massima m. 40; altezza massima m. 1,50; lato minimo della maglia mm. 22, massimo mm. 25.	Durante il divieto del pesce persico.
Id.	Per alborella	Lunghezza massima m. 20; altezza massima m. 0,90; lato minimo della maglia mm. 10, massimo mm. 12.	Durante il divieto dell'alborella.
Bertovello	Per tinca	Diametro massimo m. 1; lato minimo della maglia mm. 30.	Durante il divieto del pesce persico e della tinca. Vedi avvertenza in calce.
Id.	Per pesce persico	Diametro massimo m. 1; lato minimo della maglia mm. 22.	Idem come sopra. Vedi avvertenza in calce.
Id.	Per alborella	Diametro massimo m. 0,70; lato minimo della maglia mm. 10.	Dal 1° agosto al 1° maggio. Vedi avvertenza in calce.
Sacco	Per anguilla	Lunghezza massima m. 20; diametro massimo m. 10; lato minimo della maglia mm. 20.	Sempre permessa.
Tirlindana	Per trota molagna	A più cucchiai o pesci.	Durante il divieto della trota.
Id.	Per pesce persico	Ad un cucchiaio o pesce.	Durante il divieto del pesce persico.
Id.	Per luccio	Ad un cucchiaio o pesce.	Sempre permessa.
Barchetta	Cavedanera	A più cucchiai.	Sempre permessa.
Palamiti	Spaderna	Con non più di 500 ami.	Sempre permessa.
Lanzettera		Con non più di 50 ami.	Durante il divieto dell'alborella.
Canna lancio		Con cucchiaio.	Sempre permessa.
Canna		Con non più di 5 ami se fatta da terra.	Sempre permessa.
Fiocina		Di notte con faro.	Dall'inizio del divieto del pesce persico al termine di quello della tinca e durante il divieto del coregone.
Fiocina		Di giorno.	Durante il divieto della tinca.

Avvertenza: L'uso dei bertovelli è sempre permesso nei canneti alla profondità non superiore a metri uno.

TABELLA *E*.

Tabella per il tratto di fiume Adda che va dal ponte del Lavello (Olginate) fino al confine con la provincia di Milano.

Tipo	Nome volgare — Uso	MISURE E CARATTERISTICHE	Tempo di divieto
Traccia	Per trota	Lunghezza massima m. 20; altezza massima m. 6; lato minimo della maglia mm. 40. Con assoluto divieto di tirarla da riva.	Durante il divieto della trota.
Verticali	Oltana per tinca	Lunghezza massima m. 100; altezza massima maglie 60; lato minimo della maglia mm. 50.	Durante il divieto della tinca.
Id.	Alborale	Lunghezza massima m. 20; altezza massima m. 1,20; lato minimo della maglia mm. 11.	Dal 1° maggio al 15 luglio e sempre di notte.
Da cinta	Per legnaio	Lato minimo della maglia della rete e del bertovello mm. 10.	Dal 15 aprile al 15 luglio.
Tramaglio	Per tinca ed altri pesci	Lunghezza massima m. 50; altezza massima m. 1,50; lato minimo della maglia mm. 30.	Durante il divieto del pesce persico e della tinca.
Id.	Per pesce persico	Lunghezza massima m. 40; altezza massima m. 1,50; lato minimo della maglia mm. 22, massimo mm. 25.	Durante il divieto del pesce persico e della tinca.
Id.	Per alborella	Lunghezza massima m. 20; altezza massima m. 0,90; lato minimo della maglia mm. 10.	Durante il divieto dell'alborella.
Id.	Per triotti	Lunghezza massima m. 20; altezza massima m. 1,20; lato minimo della maglia mm. 18, massimo mm. 20.	Sempre permessa.
Bertovello	Per tinca	Diametro massimo m. 1; lato minimo della maglia mm. 30.	Durante il divieto della tinca. Vedi avvertenza in calce.
Id.	Per altri pesci	Diametro massimo m. 1; lato minimo della maglia mm. 22.	Durante il divieto della tinca. Vedi avvertenza in calce.
Id.	Per alborella	Diametro massimo m. 0,70; lato minimo della maglia mm. 10.	Dal 1° agosto al 1° maggio.
Tirlindana	Per pesce persico	Ad un cucchiaio o pesce.	Durante il divieto del pesce persico.
Id.	Per luccio	Ad un cucchiaio o pesce.	Sempre permessa.
Barchetta	Cavedanera	A più cucchiai.	Sempre permessa.
Palamiti	Spaderna	Con non più di 500 ami.	Sempre permessa.
Canna lancio		Con cucchiaio.	Sempre permessa.
Canna		Con non più di 5 ami.	Sempre permessa.
Fiocina		Senza faro.	Durante il divieto della tinca.

Avvertenza: Durante il periodo di divieto del pesce persico è vietato l'uso dei bertovelli per tinca e « per altri pesci » nelle acque correnti.

TABELLA *F*.

Tabella per il tratto di fiume Adda che va dalla diga di sbarramento a monte di Tirano fino al lago di Como.

Tipo	Nome volgare — Uso	MISURE E CARATTERISTICHE	Tempo di divieto
Tramaglio	Per trota	Lunghezza massima m. 50; lato minimo della maglia mm. 45. Permessa solo nel tratto del fiume Adda che va dal ponte del Mantello fino al lago di Como.	Dal 15 settembre al 15 aprile
Id.	Id.	Lunghezza massima m. 40; lato minimo della maglia mm. 40. Permessa solo nel tratto del fiume Adda che va dal ponte del Desco al lago di Como.	Dal 15 settembre al 15 aprile.
Guada		Lato minimo della maglia mm. 40. Permessa solo nel tratto del fiume Adda che va dal ponte del Desco fino al lago di Como, e solo durante la piena del fiume.	Durante il divieto della trota.
Lenza fissa	Filagna morta	Ad un amo.	Durante il divieto della trota.
Canna lancio			Durante il divieto della trota.
Canna	Per trota	Ad un amo.	Durante il divieto della trota.
Id.	Per temoli	Con uno o più ami.	Durante il divieto del temolo.

Avvertenza: Nelle rimanenti acque del fiume Adda e negli altri torrenti della provincia di Sondrio la pesca è permessa esclusivamente con la canna. Anche quest'ultima resta tuttavia vietata durante il periodo di divieto della trota.

TABELLA G.

Tabella per il lago di Romazzo o Piano di Porlezza.

Tipo	Nome volgare — Uso	MISURE E CARATTERISTICHE	Tempo di divieto
A strascico	Reciara	Lunghezza massima di ciascuna ala m. 50, minima m. 40, con maglie di mm. 45; il sacco non più lungo di m. 15 e non meno di m. 8 con maglia di mm. 22 di lato.	Dal 15 marzo al 15 settembre.
Verticali	Oltana per tinca	Lunghezza massima m. 200; altezza massima maglie 150; lato minimo della maglia mm. 40.	Dall'inizio del divieto del pesce persico al termine di quello della tinca.
Tramaglio	Per pesce persico	Lunghezza massima m. 30; altezza massima m. 1,50; lato minimo della maglia mm. 22.	Dal 1° aprile al 15 luglio.
Id.		Lunghezza massima m. 20; altezza massima m. 0,90; lato minimo della maglia mm. 10, massimo mm. 12.	Dal 1° aprile al 15 giugno.
Tirlindana	Per pesce persico	Ad un cucchiaio o pesce.	Durante il divieto del pesce persico.
Id.	Per luccio	Ad un cucchiaio o pesce.	Sempre permessa.
Palamiti	Spaderna	Con non più di 200 ami.	Durante il divieto del pesce persico.
Canna lancio		Con cucchiaio.	Sempre permessa.
Canna		Con non più di 5 ami, se fatta da terra.	Sempre permessa.
Barchetta	Cavedanera	Con più cucchiai.	Sempre permessa.

TABELLA H.

Tabella per il fiume Lambro, dallo sfocio del lago di Pusiano al confine con la provincia di Milano.

Tipo	Nome volgare — Uso	MISURE E CARATTERISTICHE	Tempo di divieto
Tramaglio	Per tutti i pesci	Lunghezza massima m. 20; altezza massima m. 1,50; lato minimo della maglia mm. 22.	Dall'inizio del divieto del pesce persico al termine di quello della tinca.
Palamiti	Spaderna	Con non più di 200 ami.	Sempre permessa.
Bertovello		Diametro massimo m. 1; lato minimo della maglia mm. 22.	Dall'inizio del divieto del pesce persico al termine di quello della tinca.
Canna lancio		Con cucchiaio.	Durante il divieto del pesce persico.
Canna		Con non più di 5 ami.	Sempre permessa.

Avvertenza: Nei rimanenti corsi d'acqua della provincia di Como la pesca è permessa esclusivamente con la canna. Anche quest'ultima resta tuttavia vietata durante il periodo di divieto della trota.

AVVERTENZE GENERALI

1) Nella pesca con la rete acquedo è assolutamente vietato adoperare la barca ancorata o tirare la rete da riva.

2) Tutte le reti da posta (oltane, alborali, perseghere, pendenti, rozzuoli e tramagli) debbono essere levate dall'acqua partendo da una sola estremità.

3) Durante i periodi di divieto di pesca verranno, a cura del Consorzio per la tutela della pesca, piombati i sottili ed il sacco delle reti cassetto, reciara, bottera e bighezza.

4) Sino al 31 ottobre 1947 è tollerato l'uso delle reti acquedo e delle oltane vecchie aventi il lato minimo della maglia di mm. 30. Resta sin da ora tassativamente vietato qualunque proroga a tale termine.

5) L'uso del tramaglio per triotti è consentito solo sino al 31 marzo 1948. Dopo tale data l'uso di detta rete resterà vietato.

6) Il periodo di interdizione di pesca incomincia col mezzodì del primo giorno indicato e termina col mezzodì dell'ultimo giorno.

7) La misurazione delle maglie delle reti viene fatta a rete bagnata fra nodo e nodo.

Nessuna tolleranza è ammessa nelle misure minime stabilite nelle tabelle.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° aprile 1947, e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Consorzio per la tutela della pesca nelle provincie di Como e di Sondrio provvederà nel modo che riterrà più adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Roma, addì 28 marzo 1947

Il Ministro: SEGNI

(2059)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1947.

Determinazione degli onorari e delle indennità dovute agli avvocati in materia penale avanti la Corte Suprema di cassazione ed al Tribunale Supremo militare.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170;

Vista la deliberazione 27 febbraio 1947 del Consiglio nazionale forense, che determina la misura degli onorari e delle indennità nei giudizi penali davanti alla Corte Suprema di cassazione ed al Tribunale Supremo militare;

Decreta:

Sono approvati i seguenti criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità dovute agli avvocati nei giudizi penali davanti alla Corte Suprema di cassazione ed al Tribunale Supremo militare:

Ai fini della determinazione dell'onorario dovrà tenersi conto: della natura, complessità e gravità della causa; del numero e della importanza delle questioni trattate; della durata e del pregio dell'opera prestata; del numero degli avvocati che hanno condiviso il lavoro e la responsabilità della difesa; dell'esito del ricorso, anche avuto riguardo alle conseguenze civili; delle condizioni finanziarie del cliente.

Nelle cause di particolare importanza si potrà — ove il pregio dell'opera prestata dal difensore lo giustifichi — superare il limite massimo fissato dalla annessa tabella, senza peraltro oltrepassare il doppio.

Nelle cause di particolare tenuità si potrà — ove l'opera prestata dal difensore sia stata semplice, facile e breve — ridurre il limite minimo fissato dall'annessa tabella, senza peraltro scendere al di sotto della metà.

TABELLA

	da lire	a lire
1) Esame della posizione	500	2.000
2) Studio di atti o documenti processuali	500	5.000
3) Congressi nel proprio studio, col cliente o suoi incaricati; ciascuno	200	500
4) Congressi fuori studio col cliente o suoi incaricati (in casa, nel carcere o altrove); ciascuno	400	2.000
5) Congressi nel proprio studio con altri colleghi o persone, le cui cognizioni tecniche occorrano alla formazione di un giusto criterio sulle questioni formanti obietto del ricorso; ciascuno	300	1.000
6) Congressi fuori studio con le persone di cui al numero precedente; ciascuno	500	2.000
7) Consultazioni e pareri scritti	1.000	10.000
8) Deposito del mandato del ricorrente o resistente; istanza pel G. P. e compimento di atti relativi	50	200
9) Produzione o richiesta di atti o documenti, istanze per fissazione o differimento del ricorso e varie	100	500
10) Assistenza anteriore alla trattazione del ricorso e compimento di atti relativi	300	1.000
11) Studio per la difesa scritta di cui ai seguenti numeri 12 e 13	3.000	10.000
12) Redazione e presentazione dei motivi (principali e aggiunti) del ricorso	3.000	15.000
13) Redazione e presentazione di memorie esplicative dei motivi del ricorso od a confutazione delle deduzioni *ex adverso*	5.000	20.000
14) Per ogni differimento disposto alla udienza	200	400
15) Assistenza all'udienza o, ove la trattazione del ricorso occupi più di una udienza, per ciascuna	300	500
16) Preparazione della discussione	2.000	10.000
17) Discussione	3.000	20.000
18) Informazioni verbali (anche telefoniche) o scritte concernenti il semplice andamento del ricorso, ciascuna	25	50
19) Indennità di trasferte per prestazioni fuori residenza, per ogni giorno di assenza:		
a) entro il distretto della stessa Corte di appello	1.500	2.500
b) fuori distretto	2.500	3.500
20) Nel caso di assistenza e difesa di più parti aventi la stessa posizione, la parcella unica potrà essere aumentata, per ogni parte e fino ad un massimo di sei, del	20 per cento	
21) Spese (corrispondenza, bolli, copie stampa motivi in corso o memorie, viaggi, varie), a parte.		

Roma, addì 14 aprile 1947

Il Ministro: GULLO

(2167)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1947.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Taranto.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 4 febbraio 1946, col quale l'avv. Giulio Parlapiano è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Taranto;

Considerato che l'avv. Parlapiano ha rassegnato le dimissioni da tale incarico;

Vista la lettera in data 23 marzo 1947, con la quale la Federazione italiana dei Consorzi agrari ha proposto il dott. Nicola Scardino per l'assunzione dell'incarico suddetto;

Decreta:

Il dott. Nicola Scardino è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Taranto in sostituzione dell'avv. Parlapiano Giulio, le cui dimissioni vengono accettate.

Roma, addì 16 aprile 1947

Il Ministro: SEGNI

(1937)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1947.

Convalida di provvedimenti di risoluzione del rapporto d'impiego adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana dall'Ente nazionale di assistenza per i venditori ambulanti ed i giornalai.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669, il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12, i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 472, e 29 marzo 1947, n. 148;

Vista la richiesta dell'Ente nazionale di assistenza per i venditori ambulanti e i giornalai, relativa alla convalida di provvedimenti di risoluzione del rapporto di impiego adottati dall'Ente nei confronti di propri dipendenti sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Ritenuto che i provvedimenti predetti furono adottati in rispondenza ad esigenze organizzative e finanziarie, che permangono tuttora, nei confronti del personale elencato sub *a*), e in relazione a circostanze di normale carattere amministrativo, nei confronti del personale elencato sub *b*), senza che sugli uni e sugli altri abbiano avuto influenza considerazioni di carattere politico;

Decreta:

Sono convalidati, alla data in cui ebbero effetto, i provvedimenti di risoluzione del rapporto d'impiego adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana dall'Ente nazionale di assistenza per i venditori ambulanti e i giornalai nei confronti dei dipendenti:

a) Bernardini Mario, Bruni Wanda, Cameracanna Adriana, Capussela Francesco, Cozzi Cecilia, Del Tetto Anna, Fedeli Margherita, Ferrando Alfredo, Giorgini Giorgio, Gualandi Zita, Manganelli Narciso, Mascetti Ezio, Masulli Aida, Papa Rosella, Paparelli Elsa, Peppoloni Cesare, Pirelli Maria, Prospero Pietro, Putignani Giuseppina, Ranghi Filippo, Rogati Anna, Salvatore Maria Luisa, Tosti Pietro, Viglione Maria, Petrucci Alfonso, Finestauri Matilde, Bagnati Anna, Capotosti Giovanni, Mennilli Alfredo;

b) Racheli Marcella, Belletti Fernanda, Riva Cornelia, Barbieri Giovanna, Garbellini Lora, Bellotto Ettore, Dall'Olio Ena, Poggi Bruna, Menozzi Adele, De Prà Paola, D'Alessandro Adele.

Roma, addì 9 maggio 1947

Il Ministro: ROMITA

(2211)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Riassunto delle disposizioni contenute nella circolare n. 13 del 3 maggio 1947 del Comitato interministeriale dei prezzi riguardante i prezzi delle merci U.N.R.R.A.

In relazione agli accordi intervenuti con le Amministrazioni interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, con circolare n. 13 del 3 maggio 1947 ha stabilito come appresso i prezzi di cessione per le merci U.N.R.R.A. sotto elencate:

1. — *Stagno in pani*, franco magazzino consegnatario: L. 1.000 al kg.;
delle quali L. 66,63 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 933,37 da versare al Fondo lire.

2. — *Nickel*, franco magazzino consegnatario: L. 500 al kg.;
delle quali L. 38,81 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 461,19 da versare al Fondo lire.

3. — *Calciocianamide*, titolo 20/21, su mezzo di trasporto dell'agricoltore, franco magazzini Consorzi agrari o dei loro agenti in Provincia, peso netto di merce, per qualsiasi quantitativo venduto, imballaggio gratuito: L. 4.400 al quintale;
delle quali L. 822,60 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 3577,40 da versare al Fondo lire.

4. — *Apparecchi per mietere*:
Tipi Deering e Bamford: prezzo di vendita all'agricoltore per merce resa franco magazzini Consorzi agrari su mezzo di trasporto: L. 5.000 ciascuno;
delle quali L. 1.614, preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 3.386, da versare al Fondo lire.
Tipo McGregor prezzo di vendita all'agricoltore per merce resa franco magazzini Consorzi agrari su mezzo di trasporto: L. 8.000 ciascuno;
delle quali L. 2.161, preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 5.839, da versare al Fondo lire.

5. — *Burro*: franco magazzino Consorzio agrario: L. 642,20 al kg.;
delle quali L. 23,60 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 618,60 da versare al Fondo lire.

6. — *Margarina* franco magazzini Consorzi agrari: L. 200 al kg.;
delle quali L. 19,57 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 180,43 da versare al Fondo lire.

7. — *Bitume di tutti i tipi*: franco magazzino consegnatario (inclusi diritti doganali) a decorrere dal 24 febbraio 1947: L. 26,60 al kg.;
delle quali L. 3,70 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 22,90 da versare al Fondo lire.

8. — *Teobromina alcaloide*: imballaggio originale gratuito franco magazzino del consegnatario. Prezzo valido fino al 31 maggio 1947: L. 7.200 al kg.;
delle quali L. 55,50 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 7.144,50 da versare al Fondo lire.

9. — *Oppio in blocchetti*: franco magazzino del consegnatario. Prezzo valido fino al 31 maggio 1947: L. 7.000 al kg.;
delle quali L. 54,50 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 6.945,50 da versare al Fondo lire.

10. — *Sali di codeina* (solfati e fosfati): franco magazzino del consegnatario. Prezzo valido fino al 31 maggio 1947: L. 100.000 al kg.;
delle quali L. 500 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 99,500 da versare al Fondo lire.

La cifra del compenso per la distribuzione, compresa nelle spese di gestione preventivate come sopra, non va interpretata come definitiva approvazione, essendo essa soggetta allo stesso controllo e alle stesse possibilità di revisione di ogni altra voce inclusa nel costo di distribuzione.

(2204)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Loreo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 23 gennaio 1947, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Loreo (Rovigo), di un mutuo di L. 720.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1978)

Autorizzazione al comune di Contarina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 21 gennaio 1947, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Contarina (Rovigo), di un mutuo di L. 583.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1979)

Autorizzazione al comune di Palestrina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 11 gennaio 1947, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Palestrina (Roma), di un mutuo di L. 1.600.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1980)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 11 aprile 1947 il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur al signor Amedeo Sesostris Canessa, Console generale onorario della Repubblica di El Salvador a Genova.

(2071)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 105 del 19 aprile 1947 riguardante il prezzo del coke, del catrame, della pece e delle merci U.N.R.R.A. e tariffe del gas.

PREZZI DEL COKE, DEL CATRAME E DELLA PECE.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 105 del 19 aprile c. a., ha stabilito, facendo seguito alla circolare n. 103, quanto appresso:

1. — *Coke metallurgico prodotto in Italia.*

A modifica della circolare n. 89 del 30 gennaio 1947, i prezzi di vendita del coke metallurgico franco cokeria, su mezzo di trasporto, a decorrere dalle consegne effettuate dal 20 aprile 1947 in poi, sono stabiliti come appresso:

coke da fonderia: L. 17.000 alla tonnellata;

coke metallurgico pezzatura oltre 70 mm.: L. 16.400 alla tonnellata;

coke metallurgico pezzatura oltre 40 fino a 70 mm.: lire 16.400 alla tonnellata;

coke metallurgico pezzatura oltre 20 fino a 40 mm.: lire 17.000 alla tonnellata;

coke metallurgico pezzatura oltre 10 fino a 20 mm.: lire 15.000 alla tonnellata;

coke metallurgico minuto da 0 a 10 mm.: L. 10.200 alla tonnellata.

I suddetti prezzi si intendono riferiti al coke con umidità massima del 6 % per la pezzatura e del 10 % per il minuto.

2. — *Coke estero.*

Per il coke estero di qualsiasi provenienza, a decorrere dagli arrivi dei vapori nei porti di discarica, o dei vagoni ai transiti di confine dopo le ore zero del 10 aprile corrente anno, i prezzi, rispettivamente cif o franco frontiera per merce non sdoganata, vengono stabiliti a tonnellata metrica come segue:

pezzatura: L. 14.200;
minuto: L. 8.500.

3. — *Coke delle officine gas.*

A modifica della circolare n. 89 del 30 gennaio 1947 i prezzi di cessione del coke delle officine gas, a decorrere dalle consegne effettuate dal 20 aprile 1947, verranno modificati come appresso:

a) per tutte le officine d'Italia, il prezzo di cessione del coke reso su mezzo di trasporto all'officina sarà determinato dai locali Comitati provinciali dei prezzi, prendendo per base le seguenti quotazioni che tengono conto delle spese relative al trasporto del carbone fossile da vagone porto di sbarco o transito di frontiera a officina:

pezzatura: L. 18.800 alla tonnellata;
minuto (da 0 a 10 mm.): L. 10.200 alla tonnellata.

Alle suddette quotazioni pertanto i Comitati provinciali dei prezzi aggiungeranno le spese di trasporto del carbone fossile da vagone porto di sbarco o transito di frontiera (merce sdoganata) a officina, moltiplicate per il coefficiente 2,5. Per spese di trasporto si intendono il nolo ferroviario e le spese di scarico del carbone in officina, escluso quindi il calo viaggio, calo magazzino, sfridi, ecc.;

b) i prezzi del coke da gas così determinati si intendono riferiti alla merce con umidità massima del 6 % per la pezzatura e del 10 % per il minuto;

c) in relazione ai nuovi prezzi del coke, non dovrà essere riconosciuto alcun aumento di prezzo per il gas in dipendenza dell'aumento dei prezzi dei carboni fossili.

4. — *Catrame e pece.*

A modifica dell'attuale regolazione e cioè del prezzo fissato dagli organi già preposti alla disciplina dei prezzi per l'Italia settentrionale, ovvero del rapporto col costo di fabbrica del carbone estero adottato per l'Italia centro-meridionale per i derivati della distillazione del carbone, viene inoltre fissato nazionalmente, con decorrenza 20 aprile 1947, soltanto il prezzo del catrame grezzo con umidità massima del 5 % nella misura di L. 20.000 alla tonn. (merce nuda, imballaggio al costo, franco officina su mezzo di trasporto).

In rapporto a detto prezzo del catrame grezzo, la fissazione del prezzo dei derivati del catrame viene limitata alla pece (punto di fusione 65/75) per la quale si è fissato il prezzo massimo di L. 30.000 alla tonn. con la stessa decorrenza e le stesse condizioni di consegna previste per il catrame greggio.

5. — *Spese di sbarco per il coke.*

La quota per spese di sbarco del coke da fondo stiva a vagone viene fissata in via provvisoria per i porti di Genova e Savona, come appresso, con riserva di fissarli in via definitiva e di determinarli, ove necessario, anche per altri porti:

a) *coke metallurgico*:
Genova e Savona: L. 340 a tonnellata;
Savona per S. Giuseppe di Cairo: L. 445 alla tonnellata;

b) *coke di petrolio*:
Genova e Savona: L. 315 alla tonnellata;
Savona per S. Giuseppe di Cairo: L. 420 alla tonnellata.

MERCI U.N.R.R.A.

A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 95 del 28 febbraio 1947, si comunica che il punto 5, riguardante i prezzi delle legatrici d'importazione U.N.R.R.A., va completato come segue con il tipo *E*:

Tipo *E*. — Massey Harris n. 18 Barra di taglio da 8 piedi (m. 2,40) con presa di forza dal trattore (trasmissione a Cardano), con bagno ad olio, con speciale rimorchio per trasporto a mezzo di trattore: L. 165.000 ciascuno franco Consorzio agrario provinciale.

TARIFFE DEL GAS.

Nella circolare n. 104 del 9 aprile 1947, è stata omessa fra le piccole officine da gas, indicate nella terza categoria, l'officina gas di Pescara, la quale pertanto è autorizzata ad applicare sulle bollette e fatture emesse dal 1° maggio 1947, il sovraprezzo di L. 4 al mc. sui prezzi di vendita del gas legalmente consentiti alla data del 30 settembre 1947.

(2203)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorso a cinquanta borse di studio presso istituti o laboratori nazionali

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Veduto il proprio decreto in data 26 dicembre 1945, n. 297;
Vedute le deliberazioni del Consiglio di presidenza e della Giunta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

Sono banditi i concorsi a cinquanta borse da usufruirsi presso istituti o laboratori italiani, per studi e ricerche nelle discipline attinenti all'agricoltura e alimentazione, alla biologia e medicina, alla chimica, alla fisica e matematica, alla geografia, geologia e talassografia, all'ingegneria.

Le borse sono ripartite, per tutte le discipline afferenti ai Comitati nazionali, come segue:

a) per l'agricoltura e l'alimentazione: borse n. 7;
b) per la biologia e la medicina: borse n. 8;
c) per la chimica: borse n. 10;
d) per la fisica e la matematica: borse n. 10;
e) per la geografia, la geologia e la talassografia: borse n. 5;
f) per l'ingegneria: borse n. 10.

Il presidente del C.N.R., in relazione alle domande presentate, uditi i Comitati competenti, determinerà la ripartizione delle borse fra le varie discipline, nell'ambito di ciascun Comitato.

Art. 2.

La durata di ciascuna borsa, non superiore a mesi 10, il suo importo — entro il limite massimo di L. 25.000 (venticinquemila) mensili e quello minimo di L. 15.000 (quindicimila) — l'istituto o laboratorio presso il quale essa dovrà essere usufruita, saranno determinati dalla competente Commissione giudicatrice, in relazione all'oggetto degli studi e delle ricerche che il candidato intende compiere, nonchè alla località in cui la borsa sarà goduta.

Art. 3.

Sono ammessi a concorrere coloro che abbiano conseguito la laurea presso un'università o un istituto superiore italiano dopo il 1° gennaio 1939.

Art. 4.

La domanda di ammissione a concorso, redatta su carta legale da L. 12, dovrà pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche (segreteria generale) non più tardi del 31 luglio 1947. La data di arrivo al Consiglio è indicata dal bollo di archivio.

La domanda deve contenere l'indicazione delle generalità, della residenza del concorrente e degli studi e delle ricerche che egli intende compiere, nonchè le dichiarazioni di cui al successivo art. 9.

La domanda deve essere corredata dai seguenti titoli e documenti:

1) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea, con l'indicazione della data di quest'ultimo esame;

2) certificato di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di buona condotta;

5) certificato generale del casellario giudiziario;

6) almeno una memoria a stampa o dattiloscritta, in cinque copie;

7) qualsiasi altro titolo o documento atto a meglio comprovare la preparazione dell'aspirante nel campo degli studi e delle ricerche che egli intende compiere;

8) *curriculum* degli studi compiuti, in sei copie;

9) elenco, in sei copie, di tutti i documenti, titoli e memorie presentati al concorso.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni delle leggi sul bollo; quelli di cui ai nn. 2), 3), 4) e 5) debbono essere debitamente legalizzati; quelli di cui ai nn. 3), 4) e 5) debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

Le memorie potranno essere inviate al C.N.R. in pacchi separati dal piego contenente i documenti e gli altri titoli: tali pacchi dovranno portare, tanto sull'involucro esterno, quanto nell'interno, l'indicazione del nome, cognome e indirizzo del concorrente e del concorso al quale egli intende prendere parte.

Non sarà tenuto conto delle domande che pervengano dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari: dopo il giorno suddetto, non saranno accettati altri titoli o documenti, oltre quelli già presentati, nè altre memorie o pubblicazioni o parti di esse; nè sarà comunque consentita la sostituzione di titoli o documenti o memorie e pubblicazioni già presentate, ancorchè si tratti di sostituire memorie dattiloscritte o bozze di stampa con lavori stampati.

Art. 5.

I concorsi sono giudicati da apposite Commissioni composte ciascuna di tre o cinque membri, nominati dal presidente del C.N.R., uditi i Comitati nazionali competenti.

E' in facoltà delle Commissioni di sottoporre i candidati ad una prova di esame, secondo modalità stabilite dalle Commissioni medesime.

Art. 6.

Ogni Commissione presenterà una relazione contenente il giudizio intorno a ciascun candidato e la graduatoria dei candidati giudicati meritevoli delle borse.

Ogni membro della Commissione dispone di 10 punti: non sono compresi nella graduatoria di merito coloro che non abbiano conseguito almeno otto decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

Art. 7.

Le borse sono conferite con decreto del presidente del C.N.R. ai candidati compresi nella graduatoria e secondo l'ordine della graduatoria medesima, entro il numero delle borse messe a concorso.

In caso di rinunzia dei vincitori, le borse possono essere conferite ai successivi graduati.

Nel caso di candidati classificati *ex aequo*, la scelta dell'assegnatario sarà fatta con i criteri stabiliti, per l'analoga ipotesi, dalle disposizioni concernenti i concorsi a pubblici impieghi.

Art. 8.

Decadono dal diritto alla borsa coloro che, entro quindici giorni dalla comunicazione del conferimento della borsa stessa, non dichiarino di accettarla e coloro che, dopo averla accettata, non si rechino nell'istituto o laboratorio assegnato entro il termine indicato dal C.N.R. In tali casi, si applica la norma di cui al 2° comma del precedente articolo.

Art. 9.

Le borse che formano oggetto del presente bando non possono essere cumulate con altre borse di studio.

I candidati debbono pertanto dichiarare nella domanda di ammissione al concorso se già usufruiscano di altra borsa di studio.

In caso affermativo, ove riescano vincitori del concorso, potranno fruire della borsa soltanto se rinunzino alla borsa di studio di cui già godono.

I candidati debbono inoltre dichiarare nella domanda se percepiscano retribuzioni di qualsiasi natura per uffici alle dipendenze dello Stato o di altri Enti pubblici o di privati, indicando il relativo ammontare.

Art. 10.

Il pagamento delle borse è effettuato in non meno di quattro rate: la prima anticipata e le successive in seguito a dichiarazione favorevole del direttore dell'istituto o laboratorio presso il quale la borsa viene usufruita.

La borsa potrà essere revocata in caso di gravi mancanze.

Art. 11.

Al compimento degli studi e delle ricerche, coloro che hanno ottenuto la borsa dovranno trasmettere al C.N.R. una particolareggiata relazione intorno all'attività da essi svolta.

La relazione sarà comunicata al Comitato nazionale competente e potrà essere pubblicata, integralmente o in riassunto, nella rivista del C.N.R.

Art. 12.

In nessun caso si fa luogo alla restituzione dei documenti di rito allegati alle domande di ammissione al concorso.

I titoli si restituiscono immediatamente a coloro che siano stati classificati nella graduatoria dei vincitori: agli esclusi dal concorso ed a coloro che non siano stati compresi nella graduatoria anzidetta vengono restituiti solo dopo scaduto il 180° giorno dalla comunicazione del provvedimento.

Roma, addì 31 marzo 1947.

Il presidente: G. COLONNETTI

(2208)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.